



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ANGELO FRACCACRETA"



Indirizzi: *Amministrazione finanza e marketing – Turismo*
Articolazioni: *Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali*
Corso serale- *Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*

ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0000564 del 15/01/2021
01 (Uscita)

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2020 – 2021
Oggetto	Indicazioni operative Regione Puglia per casi di COVID - 19
Numero D'ordine	121
Data Emissione	15/01/2021

AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI

1. Gestione dei casi da COVID – 19 in ambito scolastico e in ambito familiare

Si invitano i destinatari della presente comunicazione a prendere visione del documento integrale emanato dalla Regione Puglia a novembre 2020 **"INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV – 2 NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITA' DELLA REGIONE PUGLIA"**, presente nel banner "COVID – 19" del sito web istituzionale.

In particolare si sottolineano i seguenti aspetti:

➤ SINTOMI COVID – 19 e gestione dei casi in ambito scolastico

Al fine di accertare la compatibilità della sintomatologia con il COVID-19 nonché la presenza delle condizioni di rischio correlabili con la definizione dell'individuo quale "caso sospetto" COVID-19, come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 7922 del 09/03/2020 e dalle disposizioni regionali, si ritiene che – per i soggetti adulti – debbano essere valutati i seguenti criteri maggiori e minori:

a) CRITERI MAGGIORI:

- Febbre superiore a 37,5°C
- Tosse secca o dispnea
- Anosmia e/o ageusia

b) CRITERI MINORI:

- Congiuntivite bilaterale
- Astenia severa
- Mal di testa
- Rinorrea
- Disturbi gastrointestinali
- Dolori osteomuscolari diffusi
- Faringodinia

Il perdurare per più di 72 h (nei soggetti di età maggiore o uguale a 14 anni), di un quadro clinico che soddisfa uno dei criteri maggiori, o almeno due di quelli inclusi fra i criteri minori, determina il “caso sospetto” di Covid-19.

➤ **Alunno con sintomatologia a scuola**

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

- a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto **non dovrà fare ingresso a scuola** e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;
- b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico **per un periodo superiore alle 48 ore, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:**
 - febbre superiore a 37,5°C
 - vomito e/o diarrea importanti
 - sintomi respiratori acuti
 - cefalea intensa

il “Referente scolastico COVID-19” o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico, del servizio educativo preposto deve procedere come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al “Referente scolastico COVID-19”;
- b) il “Referente scolastico COVID-19” avverte i genitori o il tutore;
- c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;
- d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che l'alunno sintomatico (prelevato dai genitori o dal tutore) è tornato a casa;
- e) **la scuola o il servizio educativo dell'infanzia o l'ateneo (Referente/Dirigente), contestualmente alla famiglia, avverte anche il “Referente ASL COVID-19”;**
- f) il “Referente ASL COVID-19” avverte il MMG/PLS;

g) il responsabile della gestione dell'alunno sintomatico, fino all'arrivo dei genitori o del tutore dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze.

h) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il *drive through* appositamente individuato. In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati

In caso di un alunno maggiorenne non sarà necessario contattare i genitori

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

➤ **Alunno con sintomatologia a casa**

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

- a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto **non dovrà andare a scuola** e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;
- b) in caso di insorgenza di sintomatologia a casa **per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:**

- febbre superiore a 37,5°C
- vomito e/o diarrea importanti
- sintomi respiratori acuti
- cefalea intensa

si deve procedere come di seguito indicato:

- a) l'alunno resta a casa;
- b) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare immediatamente il PLS/MMG;
- c) **i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono comunicare e al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l'assenza per motivi di salute telefonando a scuola 0882/ 221470.**

In caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il *drive through* appositamente individuato.

Anche con riferimento alla situazione di cui al presente punto, si precisa che, nelle more dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

➤ **Operatore scolastico con sintomatologia a scuola**

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico o universitario, il "Referente scolastico COVID-19" o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico, del servizio educativo preposto deve procedere come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore scolastico segnala l'insorgenza della sintomatologia al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente;
- b) l'operatore scolastico deve indossare sempre la mascherina chirurgica e deve immediatamente tornare alla propria residenza/domicilio informando immediatamente il proprio MMG
- c) **il "Referente scolastico COVID-19" avverte il "Referente ASL COVID-19".**

In caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico.

In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati.

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

➤ **Operatore scolastico con sintomatologia a casa**

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, in caso di insorgenza di sintomatologia a casa si deve procedere come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore resta a casa e deve osservare le misure di protezione ed indossare sempre la mascherina chirurgica;
- b) l'operatore deve informare immediatamente il MMG;
- c) l'operatore deve comunicare e al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l'assenza per motivi di salute;

In caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico.

In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati.

➤ **Contatti stretti in caso di positività dell'alunno**

N. B. Qualora l'alunno sintomatico non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l'insorgenza dei sintomi (o l'esecuzione del test nei casi asintomatici), i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola.

➤ **Alunno /operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS – CoV – 2**

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell'esito negativo al test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

➤ **Alunno /operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un "caso confermato" Covid-19 deve intendersi "contatto stretto" e deve osservare la quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), **non necessitano di quarantena**, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un “caso confermato”.

2. Riammissione in comunità e rilascio attestazioni/certificazioni

➤ Assenze per malattia

La certificazione medica di riammissione verrà rilasciata solo dopo un’assenza superiore a 10 giorni.

In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie **NON Covid 19-correlate**” (Allegato 1).

➤ Assenze per quarantena precauzionale volontaria

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, **per scelta precauzionale individuale o della famiglia**, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro **in caso di assenza per patologie NON Covid 19-correlate** (Allegato 1).

➤ Assenze per motivi diversi dalla malattia

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell’infanzia, della scuola e dell’università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui facsimile è allegato (Allegato 2)

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, **a meno che** la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

➤ Assenza per isolamento domiciliare fiduciario

La riammissione a scuola è **subordinata** al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l’uscita dall’isolamento.

➤ Assenza per positività al SARS – CoV- 2

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno e dell'operatore scolastico.

NON POTRANNO ESSERE RIAMMESSI ALUNNI/OPERATORI PRIVI DI TALE DOCUMENTAZIONE.

Costituiscono parte integrante della presente comunicazione l'ALLEGATO 1 e l'ALLEGATO 2, i quali, inoltre, in copia, sono a disposizione dell'utenza presso il centralino della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Soccorso Colangelo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93)